

LETTERA CIRCOLARE



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Partenza - Roma, 03/05/2006
Prot. 25 / I / 0003851**

Alle DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI
DEL LAVORO
- *UFFICI LEGALI E CONTENZIOSO -*
LORO SEDI

PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

ISPettorato REGIONALE DEL LAVORO
PALERMO

e p.c. AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO
Via dei Portoghesi, 12
00186 ROMA
(Rif. AO8438/06, sez. III, Avv. D'Amato)

Oggetto: *Art. 26 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. Modifiche all'articolo 23 della legge 23 novembre 1981, n. 689. Nuovo regime impugnatorio nei giudizi di opposizione. Istruzioni operative.*

La novella introdotta dall'art. 26 del recente Decreto Legislativo n. 40/2006 ha modificato il comma 5 ed abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 689/1981, che regola il giudizio di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni irrogate dalle Direzioni provinciali del lavoro.

Si ritiene, pertanto, necessario, fornire alcune sommarie istruzioni per i conseguenti adempimenti di competenza di codesti uffici

1. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE

Dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo (2 marzo 2006), l'ordinanza processuale di convalida del provvedimento opposto in primo grado e le sentenze pronunciate in primo grado dal giudice nei procedimenti di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni emesse dalle Direzioni provinciali del lavoro potranno essere impugnate in appello anziché, come prima avveniva, in Cassazione.

Il regime di appellabilità così introdotto comporta l'applicazione delle forme e delle modalità di impugnazione ordinaria in appello previste dal codice di procedura civile, in particolare dal Capo I, Tit. III del Libro Secondo C.p.c., ed in special modo dalle disposizioni degli artt. 339 e ss..

Pertanto, debbono ritenersi appellabili le ordinanze processuali di convalida pronunciate dal giudice in prima udienza a decorrere dal 2 marzo 2006 e le sentenze che, pur pronunciate anteriormente a tale data, siano state depositate in cancelleria dopo il medesimo 2 marzo 2006. Ciò in quanto, a norma degli artt. 323 e ss. C.p.c., è dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 327 C.p.c.) resa mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata (art. 133 C.p.c.), che inizia a decorrere il termine di decadenza di un anno per l'impugnazione.

Rimangono invece ferme le precedenti regole per le sentenze depositate nella cancelleria del giudicante prima dell'anzidetta data del 2 marzo 2006, che potranno essere impugnate solo mediante ricorso in Cassazione.

2. RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE IN GIUDIZIO E TERMINE DI IMPUGNAZIONE

Posto che la rappresentanza processuale dell'Amministrazione può essere affidata a funzionari appositamente delegati solo nel primo grado di giudizio (art. 23, co. 4, legge 689/1981), nel nuovo procedimento di appello avverso i provvedimenti del giudice di primo grado sui ricorsi in opposizione alle ordinanze ingiunzioni l'Amministrazione deve necessariamente essere rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, così come avveniva per i precedenti casi di ricorso in Cassazione.

Di conseguenza, si richiede a codesti uffici di trasmettere gli atti e le osservazioni di propria competenza alle Avvocature Distrettuali dello Stato territorialmente competenti ovvero, per le sentenze dei Tribunali ricompresi nel distretto della Corte d'Appello di Roma, all'Avvocatura Generale dello Stato. Si sottolinea che il termine breve per la proposizione dell'eventuale appello è di 30 gg. **dalla notifica della sentenza** (artt. 325 e 326 C.p.c.) **ritualmente effettuata presso la Direzione provinciale del lavoro** che abbia partecipato al giudizio tramite un proprio funzionario. Pertanto, codesti uffici vorranno provvedere con la massima sollecitudine alla trasmissione della documentazione necessaria all'Avvocatura dello Stato per l'espletamento della propria funzione difensiva.

3. MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

A differenza del ricorso in Cassazione, avente ad oggetto i soli vizi di legittimità descritti nell'art. 360 C.p.c., il giudizio di appello prevede la possibilità del riesame, da parte del secondo giudice, esteso anche al merito della medesima controversia decisa dalla sentenza di primo grado, e questa risulta affidata a **specifici motivi d'appello** (art. 342 C.p.c.) che in nessun caso possono ampliare la materia del contendere del primo giudizio mediante l'introduzione di domande nuove.

A tal riguardo questa Direzione, pur conscia della maggiore gravosità imposta agli uffici territoriali dal nuovo art. 23 della legge 689/1981, si limita ad osservare che l'onere della specificità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 342 C.p.c. è assolto solo se l'atto di appello contiene articolate ragioni di doglianza su punti specifici tendenti a contrastare le considerazioni logico - giuridiche espresse nella sentenza impugnata (Cass. 26.6.1998 n.6335; Cass. 24.9.1999 n.10493).

Sul punto la Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civile – con sent. n. 16/2000 si è così pronunciata: *“Nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell'appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impuginate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 15 aprile 1998 n. 3805; Cass. 1 settembre 1997 n. 8297; Cass. 23 luglio 1997 n. 6893; Cass. 21 febbraio 1997 n. 1599; Cass. 30 maggio 1995 n. 6066), con la conseguenza che se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall'altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (Cass. 12 agosto 1997 n. 7524)”*.


4. ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE DI PRIMO GRADO

La proposizione del gravame avverso le sentenze di primo grado non ne impedisce la provvisoria esecutività stabilita in base all'art. 282 C.p.c., salvo che di essa venga stabilita la sospensione a cura del giudice d'appello, ricorrendone gravi motivi.

La presente nota è trasmessa a tutti gli uffici in indirizzo per consentire l'adeguamento alle previsioni introdotte dalla recente normativa in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Mario Notaro)



AA/CP